

Francesco Saverio Merlino, avvocato dei malfattori

Autor(en): **Papa, Emilio Raffaele**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **70 (2001)**

Heft 2

PDF erstellt am: **09.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-53760>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Francesco Saverio Merlino, *avvocato dei malfattori*

Già altre volte, in precedenza, abbiamo avuto il piacere di ospitare nella nostra rivista lo storico italiano Emilio Raffaele Papa, ordinario di storia moderna e contemporanea dell'Università di Bergamo.

Con questo saggio Papa si sofferma su un singolare caso giudiziario italiano dell'inizio del secolo scorso: Monza, 29 luglio 1900, re Umberto I di Savoia cade vittima di un attentato. Francesco Saverio Merlino, un avvocato dei malfattori, viene chiamato alla difesa del regicida.

Dopo alcune considerazioni generali sul socialismo giuridico italiano, che affonda le sue radici nell'illuminismo di Cesare Beccaria (1738-1794), Papa si sofferma sull'ultimo processo politico di Francesco Saverio Merlino, difensore del regicida Gaetano Bresci. Papa presenta una cronaca dettagliata, quasi minuto per minuto, dell'iter processuale e riesce, attraverso una chiara esposizione dei fatti, a rendere accattivante un argomento di carattere tecnico altrimenti difficilmente accessibile ai non addetti ai lavori.

(V.T.)

Monza, 29 luglio 1900, re Umberto I di Savoia cade vittima di un attentato. F.S. Merlino, un avvocato dei malfattori, alla difesa del regicida

C'è una scia ideale negli ultimi vent'anni dell'800 che connota in Europa il dibattito della scienza del diritto; e lo indirizza nel contesto di quelle rivendicazioni sociali che caratterizzarono la lotta politica della *fin de siècle*: il socialismo giuridico.

Vale a dire: «il diritto sociale». Un diritto che segua infine «il movimento popolare» (per dirla col suo padre nobile riconosciuto, Anton Menger): un diritto, che rappresenti il punto di vista «del proletariato, delle classi nullatenenti», vale a dire «dei quattro quinti» di ogni nazione; di quella parte di ogni nazione, della quale non aveva mai rappresentato gli interessi.

Fu una scuola, quella del socialismo giuridico, ch'ebbe fitta schiera di proseliti, e che non improvvisò per certo a fine 800 le sue ragioni teoriche: molti autori ne furono antesignani, precedendo Menger in molte sue formulazioni. (Per la Francia, valga ricordare andando a ritroso nel tempo: Acollas, Proudhon, Mably; e come non ricordare, per l'Ita-

lia, nella storia del pensiero giuridico, in tal campo antesignani di Turati, almeno Filangieri, Beccaria, e Romagnosi, il quale ultimo nella sua *Genesi del diritto penale*, ch'è del 1791, aveva affermato il fondamento esclusivamente sociale del diritto di punire?).

In Italia, i fautori del socialismo giuridico, li possiamo chiaramente individuare in due campi di impegno. C'è stato un socialismo giuridico dei professori ed un socialismo giuridico degli avvocati.

I professori non destarono eccessive preoccupazioni nella classe politica dominante, e subirono soltanto difficoltà di carriera e lontananza di sedi. Si pensò alla limitata e non immediata influenza delle loro posizioni nel dibattito politico.

Diverso il caso degli avvocati. I processi erano una tribuna spettacolare. E si trattava di avvocati noti per le loro posizioni politiche. Se alcuni di loro erano su posizioni moderate (si pensi ad un Nocito, il quale diverrà sottosegretario di Stato con Giolitti), altri (si pensi a Turati) erano vere e proprie bandiere del pensiero progressista e le loro difese venivano individuate sul piano della connivenza ideale con gli imputati che difendevano.

Si disse di loro: «gli avvocati dei socialisti». Ma il codice forniva un'altra chiave di lettura: «gli avvocati dei malfattori». L'associazione a delinquere, istituto classico del diritto penale, anche per la buona volontà dei magistrati venne ritenuta sussistente oltre che in ordine a fattispecie di sovversivismo politico, anche nel caso di semplice predicazione del dissenso nei confronti dell'ordine sociale costituito. Chi incorreva in una tale condotta si poteva pertanto ritenere appartenesse a quelle che il codice, per l'appunto, definiva «associazioni di malfattori». La magistratura, priva di autonomia rispetto al potere esecutivo, del quale era succuba, volentieri incriminò e punì anarchici e socialisti che la polizia le consegnava fra coloro che riteneva alzassero di troppo la voce, e giunse a negare nella sostanza il principio della libertà di opinione; ed il principio della libertà di associazione pur prevista dall'art. 32 dello Statuto albertino.

Nei casi che apparivano più lievi, l'arresto scattava quale semplice misura politica, per togliere di mezzo personaggi dei quali si conoscevano le idee e che facevano proseliti: gli imputati arrivavano così al processo dopo avere scontato anche anni di carcere preventivo, e venivano molte volte assolti non essendo giuridicamente sostenibile la loro colpevolezza. Dopo che la galera li aveva marchiati, e sottratti alla società. Venivano in ogni caso riconsegnati alla vigilanza della polizia, la quale disponeva di poteri forti, e poteva rendere loro la vita difficile e richiederne il confino.

Francesco Saverio Merlino fu un avvocato dei «malfattori». E rivestì in vari processi il ruolo di malfattore egli stesso, vale a dire di imputato degli stessi delitti che venivano contestati ai suoi difesi.

A Roma, nel 1884 coimputato con Malatesta, in tribunale dirà ai suoi giudici: «I condannati sarete voi, il marchio d'infamia che vorreste stampare sulla nostra fronte, resterà impresso nelle vostre mani, ed a quella guisa che quando voi ci direte malfattori, la opinione pubblica tradurrà uomini onesti, così quando voi vi direte uomini onesti, l'opinione pubblica tradurrà malfattori».

Merlino appartenne, a voler seguire la mia già enunziata e forse troppo empirica classificazione, alla schiera degli avvocati del socialismo giuridico. Ma in opere, fra le altre, quali *Com'è l'Italia e Politica e magistratura*, diede anch'egli un contributo di pensiero sul piano scientifico al socialismo giuridico, di ragguardevole rilevanza.

Se non possiamo classificarlo fra i professori, è soltanto... perché egli stesso ce lo vieterebbe!

Per lui infatti il socialismo giuridico fu nulla più, come ebbe a definirlo, che la «scuola economico-giuridica italiana», fu il diritto visto nella logica operativa di una società nella quale il mutato assetto economico imponeva un adeguamento del pensiero giuridico.

E poi, c'era in lui la diffidenza per l'egemonia della dottrina marxista, della quale egli fu fra i più intelligenti contestatori (si pensi alla sua demolizione della teoria marxiana del plusvalore). Il socialismo giuridico sapeva, per Merlino, di un impegno che voleva, nelle conclusioni, proporre l'alternativa del socialismo scientifico; era inficiato di marxismo, di classismo, e gli lasciava pensare ad un sistema liberticida, ad un regime gerarchico, fondato sulla disciplina e sulla intolleranza.

Fu buon profeta di un triste avvenire. Egli si battè a destra rivelando il sedicente liberalismo di un regime timoroso di fronte all'avanzare del movimento democratico; a sinistra, affermando contro il regime liberticida ed uniformizzante del marxismo, che la infinita varietà del genere umano ne costituiva la ricchezza, e ponendo in guardia contro visioni classiste e totalizzanti.

Al processo di Firenze, in difesa di Francesco Natta, Merlino annunciò fra le interruzioni del presidente della Corte d'assise, che nella sua arringa – ed ebbe poi modo di farlo in ben scarsa misura – avrebbe fra l'altro tentato di dimostrare «che la questione sociale abbraccia tutti gli interessi di tutte le classi sociali».

La sua fu una voce originale, sempre fuori dal coro. Due furono le grandi motivazioni del suo impegno politico, e le riversò nella sua attività di avvocato, di difensore dei «malfattori»: il sentimento di giustizia nella libertà, ed il principio morale inteso quale molla dell'organizzazione sociale. Li scelse quale terreno di scontro con il regime dello Stato cosiddetto liberale prima, e del fascismo poi.

Non fu né un moralista né un profeta: fu un polemista, intelligente e coraggioso, si impegnò a confutare il potere corrente limitandosi a rilevare le contraddizioni nelle quali questo incorreva, nel campo concreto dell'applicazione di un reale principio civile di giustizia. Fu uomo tollerante e aperto, ma combattivo e irriducibile.

La sua storia la rivelano già gli anni della sua infanzia. Napoletano, era figlio di un magistrato borbonico, di idee tradizionalistiche, conservatrici.

Il figlio tuttavia rispettò le diverse idee del padre, e viceversa. Ma ciò che legò i due fu l'aver in comune un'ideale non addomesticabile della amministrazione della giustizia.

Con la conseguita unità italiana, con la «piemontesizzazione» della magistratura – come polemicamente si disse – il padre, magistrato di appello, fu retrocesso a magistra-

to di tribunale, e gli furono trovate sedi... appropriate, lontane dalla sua Napoli, ed isolate. Perché era un magistrato per l'appunto non addomesticabile: non aveva accettato di fare le sentenze così come le volevano il ministro guardasigilli ed i suoi colleghi allineati. I quali, egli affermava con stupore, «credono di appartenere al governo».

Lo tennero d'occhio. Fu trasferito a Isernia, perché a Potenza aveva chiesto il perdono per dei briganti ai quali era stata promessa la grazia dal nuovo Stato, se si fossero consegnati. Promessa non mantenuta. Il presidente del tribunale che li giudicò, invitò il giudice Merlino a volersi adeguare ai desiderata torinesi. Ma quel galantuomo non si adeguò affatto, restò in minoranza nel collegio, e la sua carriera fu compromessa.

Il padre apparve a Merlino vittima della sua stessa onestà, del suo esser ligio ai suoi doveri di giudice, della sua fede nella giustizia. Merlino lo accompagnerà nelle anticamere dei magistrati potenti, quando andrà ad invocare il trasferimento, il richiamo a Napoli, e proverà profondo dolore per le sue vicissitudini.

In *Politica e magistratura* scriverà: «Mio padre era magistrato borbonico. Lo dico senza ombra di vergogna, anzi con un certo orgoglio... e devo dire che sebbene fosse realmente borbonico e assolutista (e io fossi quello scavezzacollo internazionalista di cui qualche volta anche i giornali parlavano) mai mio padre mi mosse il minimo rimprovero per le mie idee politiche, che io qualche volta difendevo contro i suoi argomenti nella breve ora del pasto familiare». Suo padre, pur attestato su tutt'altri ideali politici, fu il primo «malfattore» per il quale Merlino soffrì.

La sua milizia politica iniziò sotto l'insegna anarchica, ma egli venne poi collocandosi via via verso posizioni di accettazione di un principio legalitario sempre più lontano dallo spontaneismo anarchico in tema di organizzazione sociale. Finirà col lasciare le file dell'anarchismo. Per un suo socialismo. Di radici libertarie, ma attento alle ragioni di una civiltà nella quale le riforme dovevano essere conquista di ogni giorno, in un quadro sociale non... miracolabile dall'utopia.

In ogni caso non ci furono mai soste nel suo impegno di denuncia, di accusa.

In un popolo quale l'italiano, che aveva subito secoli di dominazione, Merlino osservava il triste lascito della rinuncia alla difesa dei valori dell'individuo in quanto tale, valori che riguardano tutti in una società civile. E che vedeva volentieri delegati dai singoli a coloro che governano. Era un popolo che aveva combattuto per la propria indipendenza nazionale, ma che non concepiva altrettanto volentieri l'idea di combattere per la difesa della sfera di libertà individuale di ogni singolo uomo. In epoca fascista, Merlino scriverà desolato: «L'Italia, non realizza l'enormezza del fenomeno fascista».

Ciò che penosamente lo colpì, all'epoca dei suoi processi in difesa dei «malfattori», sul piano della intolleranza di regime, fu lo sfoggio dei cellulari, mostrati al pubblico quale cupo e terribile deterrente, come nel contesto di una società medioevale: lugubri carri neri all'interno dei quali i sovversivi erano in catene, e scortati da un apparato imponente di polizia, a piedi e a cavallo. «Tali cellulari», egli scrisse, «stanno per ore in permanenza dinanzi alla Corte d'assise, acciocchè il pubblico misuri dalla ferocia di questi arnesi la ferocia degli accusati, i quali son tante belve che, se non fossero state scovate dalle loro tane dal provvidissimo governo italiano, avrebbero un giorno o l'altro distrutta la società umana».

Dopo aver scontato un mese di reclusione per oltraggio ad un Pretore dinanzi al quale aveva sostenuto con calore che l'ammonizione inflitta a due suoi difesi, benchè fossero cittadini incensurati, rappresentava una violazione della legge, comparve ancora come imputato dinanzi al Tribunale di Roma. Per rispondere del reato di cospirazione, declassato in ipotesi di reato minore per sottrarre il giudizio alla giuria popolare. Chiese di parlare dopo i suoi difensori e pronunziò una vibrante autodifesa. Quale malfattore. Parlò degli eccessi dello Stato di polizia, e fu applaudito dal pubblico. «In tutta Europa – disse – la repressione del dissenso è implacabile», ma in nessun paese d'Europa fuorchè in Italia «si osa affibbiare ad uomini onesti il nome di malfattori. Tanto perversimento dei principi di morale e di giustizia era riservato alla terra natale di Beccaria e di Filangieri!».

Il Pubblico Ministero dal banco dell'accusa gli oppose che le istituzioni italiane si fondavano «sul consenso della grande maggioranza della nazione» e si levò allora un grande mormorio di disapprovazione nel pubblico. A Merlino venne facile la battuta: «Ecco PM, la maggioranza vi risponde».

Il suo ultimo grande processo politico, che ebbe una risonanza europea, fu celebrato a seguito di una sensazionale vicenda.

Milano, 1900. L'avv. F.S. Merlino difende un anarchico, ma la sua non è una difesa di connivenza. Egli è rimasto fedele ad alcune idee dell'anarchia, è rimasto nemico implacabile dell'assolutismo marxista, ma si è portato seguendo un suo percorso ideale sui principi del socialismo, di un suo socialismo, libertario e legalitario insieme.

L'imputazione è quella di regicidio. Il suo difeso si chiama Gaetano Bresci; un anarchico di Prato, il quale ha ucciso a revolverate, a Monza, mentre rientrava in carrozza dopo aver presenziato ad una cerimonia sportiva, il re d'Italia, Umberto I.

Il delitto è stato commesso il 29 luglio 1900. Il 29 agosto, esattamente un mese dopo ci sarà la sentenza della Corte d'assise, dopo un'udienza durata nei suoi tempi reali, circa otto ore. Fu una gara di velocità, nella quale i magistrati si profusero.

L'arrestato aveva immediatamente confessato: «Io ho commesso questo fatto perché ho voluto attentare al Capo dello Stato che rappresenta il regime che ci governa».

Il giorno dopo, 30 luglio, erano già pronte la requisitoria del Procuratore Generale e la sentenza di avocazione alla Sezione di accusa. Il 7 agosto venivano trasmessi gli atti al P.G. per le sue conclusioni definitive, le quali vennero presentate lo stesso giorno alla Sezione di accusa. Il mattino successivo: notifica delle requisitorie e deposito degli atti in Cancelleria.

Venne nominato difensore di ufficio l'avv. Mario Martelli, presidente dell'ordine degli avvocati di Milano. L'imputato chiese di avere un difensore di fiducia e nominò l'avv. Filippo Turati, il grande leader del socialismo riformista italiano, anche se questi, da dieci anni non esercitava più la professione forense.

Molti giornali, per esempio il quotidiano "Sera", scrissero che «Non c'era punto bisogno di questo incarico per fare persuaso il pubblico che malgrado ogni contraria af-

fermazione in fatto, socialisti ed anarchici sono destinati a intendersi», Ma “L’Avanti” aveva preso le distanze sul piano morale e politico dal regicidio, e malgrado il dissenso di piccole minoranze fra i socialisti, sosterrà poi la linea di Turati. «Per un elementare dovere di umanità», quest’ultimo scrisse, si sarebbe recato al cellulare ove Bresci era stato trasferito dalla caserma di Monza. Il 20 agosto ebbe con lui un colloquio di due ore. Non accettò tuttavia l’incarico.

Uscì dall’incontro col compito che s’era assunto di contattare F.S. Merlino per proporgli la difesa. Ottenuta da questi risposta affermativa, ne scrisse subito al Bresci. Ma la lettera venne trattenuta 21 ore prima di essere consegnata all’imputato.

Si verificò così una grave irregolarità: il 22 agosto scadeva infatti il termine per proporre ricorso alla Cassazione contro la sentenza della Camera d’accusa, che aveva rinviato il Bresci dinanzi alla Corte d’Assise. Il difensore d’ufficio, Martelli, non propose ricorso ritenendolo infondato. Tale ricorso avrebbe tuttavia portato fatalmente ad un rinvio del dibattimento. Utile secondo il Bresci per citare testimoni residenti in America e di Prato. Inoltre, col dibattimento che era fissato per il 29 agosto, c’era l’esigenza sacrosanta di ottenere un rinvio per dare la possibilità al Merlino di studiarsi il processo (che un più lungo iter processuale rientrasse poi nei piani di propaganda tipici dell’anarchismo, è un altro discorso).

L’avv. Martelli propose istanza di rinvio per citare i testimoni, ma la Corte la respinse, ammettendo tuttavia a deporre i testimoni pratesi.

Merlino giunse a Milano da Roma la sera del 28 agosto. Il 29, avendo potuto leggere in treno soltanto l’atto di accusa, si presentò per la difesa, in assise.

Dichiarò ai giornali che non conosceva «una sola parola del processo»: «chiederò un rinvio – dichiarò – non posso farne a meno».

Il “Corriere della Sera” scrisse: «Tutti saranno curiosi di vedere come Francesco Saverio Merlino vorrà e saprà difendere l’assassino che si professa alunno della stessa scuola di errore a cui, in giovinezza, egli dedicò con impetuoso slancio: cuore, ingegno ed avvenire, e le cui dottrine, quando sortono gli effetti del regicidio di Monza, sono maledette da tutta l’umanità».

L’udienza inizia alle ore 9,10. Merlino presenta subito un’eccezione sul sorteggio dei giurati, ch’era stato fatto prima dell’assegnazione della causa, e dunque non era valido. La corte si ritira per deliberare e rientra in aula alle 10,05 respingendo l’eccezione e ordinando il sorteggio di 14 fra i 40 giurati eletti. Il sorteggio termina alle 10,25. È significativa la sequenza dei tempi.

Merlino avanza una nuova eccezione. Dichiarò di avere saputo della sua nomina a difensore poco più di 24 ore prima del processo, e di non avere dunque potuto né studiare la causa né avere opportuni colloqui coll’imputato, volti al tentativo di comprendere «in seguito a quali impulsi o suggestioni egli si sia deciso a consumare il reato». Inoltre, egli rileva che ha appreso ascoltando il PM in udienza che era in istruzione un altro processo per complotto, relativo al regicidio, e che essendo unico il fatto non poteva che essere unico il giudizio.

A tanto fondate ragioni, il PM risponde in pieno dispregio del rito, semplicemente... che «è necessario che al delitto mostruoso succeda rapida l'espiazione»! Merlino controreplica che, a voler per davvero fare un giusto processo, è proprio la eccezionalità della causa ad esigere scrupolosamente che sia eliminato ogni dubbio su «incompletezze» della difesa e del rito.

La Corte si ritira e rientra alle 11,25. Eccezione respinta, in adesione alla tesi del PM. Viene data lettura degli atti, ed alle 11,55 inizia l'interrogatorio dell'imputato.

Alla domanda: «Da quanto tempo avevate pensato di compiere l'efferato delitto?», risponde: «Fu dopo gli stati d'assedio di Sicilia e di Milano, illegalmente stabiliti con decreto reale, che io pensai di uccidere il re per vendicare le vittime pallide e sanguinanti».

Il Presidente osserva che il re non è responsabile dei decreti emessi dai suoi ministri, e il Bresci ribatte: «Ma li aveva firmati lui». E soggiunge: «i fatti di Milano, in cui si adoperò il cannone, mi fecero piangere di rabbia e pensai alla vendetta».

L'interrogatorio si conclude alle 12,15. Si dà lettura delle perizie. L'udienza è poi sospesa alle 12,30. Si riprende dopo poco più di un'ora. Il reingresso di Bresci avviene alle 13,45. Merlino non si ripresenta. Ha pregato l'avvocato di ufficio di rappresentarlo per un'ora. E' in un'aula a fianco a preparare mentalmente la sua arringa, sdraiato su di una panca di legno, stremato dall'incalzare degli avvenimenti.

Di nessuna pregnanza processuale furono le deposizioni dei testimoni.

Alle 15,15 prende la parola – presente il Merlino – il PM.

La sua requisitoria ripete schemi risaputi: contrapposizione fra la figura nobilissima del sovrano, tutta patriottismo e bontà (era «il Re buono»), e la mostruosa efferatezza del regicida: da una parte la patria ferita e dall'altra la criminosa realtà dell'anarchismo. Bisognava affermare giustizia, negando le attenuanti e condannando il regicida al massimo della pena prevista dalla legge. L'ergastolo.

L'avv. Merlino si alza a parlare alle 16,55. Parlerà per 40 minuti, fra interruzioni e minacce di togliergli la parola e non soltanto... Viene invitato più volte a... «restringersi», a voler riportare l'espressione del presidente.

Dichiara subito che la sua non è una difesa di connivenza: «non vengo qui a portare le mie convinzioni politiche – afferma – vengo ad adempiere ad un dovere qual è quello della difesa.

Ad un certo punto afferma: «Il Bresci è colpevole, sì; ha commesso un delitto, deve farne l'espiazione». Un opuscolo pubblicato nel 1905, da un club anarchico, «Paterson-Aurora Club», contenente l'arringa, annota in questo modo l'affermazione di Merlino: «rammentiamo che Merlino parla come avvocato e dal punto di vista delle leggi vigenti. Naturalmente ciò non implica l'adesione degli editori».

Merlino rileva nell'esordio della sua arringa che «fare a meno di tutte le formalità solite di un giudizio... trasandare alle esigenze della legge... è una esagerazione... indegna di uomini seri e di un popolo civile», ed implica una «rinuncia alla dignità»,

al saper dimostrare di potere assolvere il compito di essere giusti «senza lasciarsi sopraffare da sentimenti di odio e di vendetta».

Piuttosto, egli osserva, «certi gravi delitti come l'attuale, rispondono a gravi problemi sociali».

E subito rileva: «Il regicidio non è e non può essere un principio anarchico. Ammazzare un uomo, sia un re, sia un capo di governo, sia un avversario qualsiasi non può risolvere nessun problema sociale». Ma ricorda che il regicidio, «non è un'invenzione degli anarchici...prima e molto tempo prima che fosse praticato dagli anarchici...e da alcuni anarchici soltanto, è stato praticato da tutti gli altri partiti politici...è un'idea che ricorre alla mente degli uomini che lottano contro un dato ordine sociale e che si illudono di poter colpire quest'ordine sociale in colui che esteriormente lo rappresenta...».

La storia offre facili e numerose prove di questa sua affermazione. Piuttosto – egli rileva – è interessante considerare che «gli anarchici degli altri paesi non ricorrono al regicidio: vi ricorrono i soli italiani.» Perché? Respinge la tesi di quanti affermano che in Italia si commettono più omicidi e che gli anarchici italiani sarebbero dunque più sanguinari. I grandi assassini premeditati – egli osserva – sono più numerosi negli altri paesi, in Italia sono più numerosi gli omicidi passionali, di impeto.

E non accetta nemmeno la spiegazione che causa del reato siano le condizioni economiche di disagio degli operai italiani: vi sono operai più poveri degli italiani in altri paesi d'Europa, nei quali non si è mai ricorsi al regicidio. Ed allora?

Egli indica due fattori: un fattore storico, ed un fattore politico.

Il fattore storico. Sopravvivono in Italia le tradizioni dei governi assoluti, automatica è dunque nell'immaginario popolare la personificazione del governo nel re. «Noi non abbiamo ancora l'educazione politica degli altri popoli, abbiamo bisogno di semplificare la nostra concezione dello Stato e lo Stato lo vediamo nel capo di esso» Purtroppo, una tale convinzione è confortata da una propaganda retriva sempre presente, rileva Merlino: «Nei giornali voi leggete spesse volte frasi di questo genere: Quanto sarebbe bene che il re mandasse a casa i deputati e governasse lui solo!».

L'esempio era fortemente calzante. Proprio tre anni prima nelle austere colonne della «NUOVA ANTOLOGIA» Sidney Sonnino aveva lanciato un messaggio: «Torniamo allo Statuto»: bisognava spazzare via mezzo secolo di democrazia parlamentare, ricordarsi che a' termini dello Statuto albertino il potere esecutivo «al re solo appartiene», rendere responsabili i ministri, nella lettera dello Statuto, nei confronti soltanto del re, e non anche della camera. Sonnino voleva insomma ridurre la funzione del presidente del consiglio dei ministri...a quella di un *maire du palais!*

Erano ricette, nella sostanza, per...sconfiggere la questione sociale e per garantire l'ordine!

Il fattore politico.

Merlino richiamò il fresco ricordo dei fatti di Sicilia che avevano portato alla proclamazione dello stato d'assedio nel '94, ed i fatti di Milano del '98: tumulti per il caropane, stato d'assedio, ed il generale Fiorenzo Bava Beccaris che fa sparare colpi di cannone contro la folla: centinaia di morti. Il re, il 6 giugno di quello stesso anno conferì a

Bava Beccaris la gran croce dell'ordine militare di Savoia, per il servizio reso «alle istituzioni ed alla civiltà».

Perché far durare pochissimo il processo al regicida Bresci? Merlino non lo dice ma è facile il sottinteso. L'esito del processo era scontato, ma una più lunga procedura avrebbe lasciato scemare la spinta emozionale del dolore e dello sdegno popolare per l'assassinio del re, e soprattutto avrebbe contribuito a porre in dubbio la reale indole di un sovrano che aveva premiato col massimo degli onori colui che aveva fatto sparare sul suo popolo, uccidendo della povera gente. Ecco dunque la ragione della celerità dei magistrati, ecco il motivo della reiezione delle istanze avanzate dalla difesa.

Merlino più che una difesa pronunziò una requisitoria.

Il trattamento inumano riservato ai dissidenti, al dissenso politico, e la loro spoliazione dei diritti fondamentali di libertà: anche questo era un fattore politico del regicidio.

Lo stesso tipo di dissenso anarchico e socialista, osservò Merlino, era posto in essere anche in Inghilterra, ma la polizia in quel Paese non interveniva a proibire conferenze, a chiudere giornali, ad incarcerare senza prove. In Italia – egli affermò – «gli anarchici non hanno diritto di esistere come partito, e come individui sono perseguitati quali belve feroci...» E cita Malatesta, il quale nel giornale «L'Agitazione», di Ancona, aveva scritto: «Noi anarchici non domandiamo che di poter fare la nostra propaganda nei limiti che ci sono consentiti dalla legge...e di essere rispettati come tutti gli altri partiti politici nell'esercizio delle pubbliche libertà» (gli anarchici anconetani vennero tuttavia incarcerati, processati per associazione di malfattori, assolti, e...inviati al confino nelle isole su richiesta della polizia).

Afferma Merlino dinanzi ai giudici di Bresci: «se io vi dimostro che effettivamente vi è un ambiente artificiale, nel quale questi anarchici si trovano insieme, stretti da una comune persecuzione, e vi si esaltano a vicenda, e qualcuno di essi ha propositi di questo genere, io dico: voi non potete essere severi con costui, perché se riandate alle cause del suo delitto, la causa, la causa prima, la rinverrete nell'azione di coloro che avversando le sue idee, gli hanno negato il diritto che deve essere riconosciuto ad ogni cittadino, di professare i principi che crede giusti, di lottare per l'attuazione pacifica dei propri ideali... Quando negate libertà a certe opinioni, quando voi maggioranza commettete abusi... inducete la minoranza ad uscire anch'essa dal terreno della legalità, a violare in voi quella libertà che voi violate in essa».

A questo punto le interruzioni del presidente divengono più minacciose: «Venga alla parte legale avvocato, e... concluda: altrimenti io sarò obbligato a... ricorrere ad altri provvedimenti che lei conosce».

Vien fatto di ricordare Dostoevskij e di citare da' *I fratelli Karamazov*, questa frase stupenda: «Se il giudice fosse giusto, forse il criminale non sarebbe colpevole».

Bresci fu condannato all'ergastolo, morirà poi in carcere, in circostanze rimaste oscure.

Aveva ucciso il re come rispondendo ad una necessità, seguendo una pista di fermo razio-cinio, una logica insomma che in quegli «ambienti artificiali» di perseguitati nei

quali era vissuto – e che Merlino aveva descritto ai giudici – gli era apparsa un invincibile dovere.

In un'intervista concessa al «Tempo», Merlino definì Bresci «un uomo intellettualmente molto limitato», e «moralmente, un uomo fermo nei suoi propositi», il quale aveva affrontato il processo a viso aperto: «l'unica sua preoccupazione – commentò – era che l'avv. Martelli, il difensore d'ufficio, volesse sostenere come gli aveva detto – e come in effetti fece nella sua breve arringa – che la sua non era una convinzione, ma un'ossessione». Almeno su questo l'avv. Martelli aveva ragione: una convinzione divenuta ossessione, «suggestione», commentò ancora Merlino. Ed «influenza», che non fece scorgere all'anarchico pratese la dimensione del regicidio, dell'assassinio, nella sua totale e disumana inutilità.

Questo fu tutto quanto Merlino poté dire al suo intervistatore, del resto quale difensore aveva potuto scambiare con Bresci soltanto poche parole. Ed aveva dovuto difenderlo... da un'accusa di regicidio!

Una contraddizione eclatante.

Come le contraddizioni di ogni regime che nel diritto veda soltanto l'imperio della legge, della interpretazione della *lex lata* in un determinato momento politico; e nel giudice, l'espressione di un potere che segua la logica della civiltà politica corrente, senza ricercare quei valori universali nell'applicazione della legge i quali si riferiscono alla tutela della libertà e della dignità di ogni uomo. Valori che non rappresentano un riferimento generico, e che richiedono ogni volta da parte del giudice la civile verifica della propria umana coscienza.

Perché rappresentano il cuore della giustizia. Perché, anzi, sono il sangue del diritto.